

Provincia di Modena
Comune di San Felice sul Panaro

vRUE

Variante al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Sindaco
Alberto Silvestri

Assessore all'Urbanistica
Simone Silvestri

Ufficio Tecnico
Ing. Daniele Castellazzi - Responsabile Area Tecnica
Geom. Lorena Ferrari - Resp. Settore Urbanistica
Dott.ssa Milena Mattioli
Geom. Cristiana Pivanti

a cura di:
Arch. Carla Ferrari

Consulenti:
per gli aspetti geologico-sismici ed idraulici:
Dott. Geol. Stefania Asti
Dott. Geol. Valeriano Franchi
per gli aspetti del traffico:
Ing. Francesco Mazza (Airis srl)
per gli aspetti acustici ed atmosferici:
Dott.sa Francesca Rametta (Airis srl)
Ing. Irene Bugamelli (Airis srl)

per gli aspetti giuridico-normativi:
Avv. Lorenzo Minganti

Collaboratori:
Ivan Passuti
Giulia Gadda
Dott. Geol. Alessandro Ghinoi

vRUE/V-SnT **SINTESI NON TECNICA del** **RAPPORTO AMBIENTALE** **della Variante al RUE - VAS-VaISAT**

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

RUE

Variante

VAS-VALSAT del RUE

SINTESI NON TECNICA

**del RAPPORTO AMBIENTALE della Variante al RUE
vRUE/V-SnT**

Indice

1. PREMESSA	pag.	2
2. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE - VAS-ValSAT di RUE	pag.	4

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"), la fase di valutazione (VAS) è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua approvazione.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto n. 4/2008 deve essere predisposto un **Rapporto Ambientale** sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano.

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sul territorio, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti all'allegato VI del Decreto n. 4/2008.

La procedura prevede che la proposta di piano sia comunicata all'autorità competente (in questo caso la Provincia di Modena). La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una **sintesi non tecnica** dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del Decreto, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

La presente Relazione costituisce la SINTESI NON TECNICA del RAPPORTO AMBIENTALE (VAS-ValsAT) della Variante al RUE del Comune di San Felice sul Panaro.

La LR 13.06.2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e la successiva LR 6/2009, **con le modifiche introdotte all'art. 5 della LR 20/2000**, stabiliscono che **la VAS** per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 **è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT)** di cui all'articolo 5 della medesima legge (come modificato dalla LR 6/2009), **integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006** non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.

Alla luce dei nuovi dispositivi legislativi sopra richiamati, si può riconoscere un parallelismo tra i contenuti della ValsAT ai sensi della LR 20/2000 e la VAS richiesta dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, **il RUE deve essere accompagnato da una Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT), che, nel caso specifico assume il valore di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).**

L'elaborazione del RUE del Comune di San Felice sul Panaro, anche nella sua versione originaria, è stata fatta in parallelo rispetto al PSC, declinandone le previsioni, in coerenza con gli esiti della procedura di VAS-ValsAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) del PSC in cui è stata valutata l'ammissibilità delle previsioni di piano, secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.

La variante al RUE, oggetto di valutazione nell'ambito della presente VAS-ValsAT, è stata elaborata, anche in questo caso, in parallelo rispetto alla Variante al PSC, ed ha operato una **revisione delle previsioni del vigente RUE.**

La variante al RUE ha introdotto le seguenti **modifiche al RUE** (cartografiche e normative), in recepimento delle modifiche introdotte dalla variante al PSC, le cui direttive vengono declinate:

- adeguando la cartografia in relazione alla riduzione del territorio urbanizzabile, operata dal PSC,
- dettagliando le norme del RUE, con idonee prescrizioni dettate al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio, anche in recepimento delle disposizioni della Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 (punto 5.2),
- operando una revisione della perimetrazione delle zone del territorio rurale, al fine di allinearle con il PSC, in coerenza con il PTCP,
- operando una razionalizzare e semplificare della classificazione delle zone del territorio urbanizzato, semplificandone l'articolazione cartografica e normativa,
- modifiche al RUE in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso,

2. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE - VAS-ValSAT di RUE

La presente VAS-ValSAT del RUE **assume integralmente**, come già detto, **la VAS-ValSAT della Variante al PSC**, che si intende qui richiamata, **senza riportarne i contenuti, nell'osservanza del principio di non duplicazione** della Valsat dei piani urbanistici sovraordinati, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 15/2013.

La VAS-ValSAT della variante al RUE è rivolta a verificare:

- 1) **la coerenza fra le direttive della Variante al PSC** e le prescrizioni dettate dal RUE al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio, anche in recepimento delle disposizioni della Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 (punto 5.2),
- 2) **l'efficacia dell'apparato normativo della variante al RUE**, a seguito delle modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso.

Con riferimento al punto 1), al fine di verificare la **coerenza** fra le direttive della Variante al PSC e le prescrizioni dettate dal RUE si deve considerare che:

- le direttive del PSC sono state declinate nel RUE con idonee prescrizioni dettate al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio urbanizzato e del territorio rurale,
- con specifico riferimento alla Deliberazione G.R. n. 1300 del 01/08/2016 il RUE introduce specifiche prescrizioni in coerenza con il punto 5.2 della citata Deliberazione. Ciò ha avuto come esito l'introduzione di uno specifico articolo 57 bis "Prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico", relativo all'intero territorio comunale, che ha previsto:
 - che su tutto il territorio comunale **sia vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati**, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza,
 - prescrizioni specifiche, per non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, **in relazione alla criticità idraulica rilevata**:
 - nelle "**Aree ad elevata criticità idraulica**" e nelle "**Fasce di espansione inondabili**",
 - nelle "**Aree A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B**".
 - prescrizioni specifiche relative alle aree interessate da scenari di pericolosità idraulica P2 e P3 relativi al reticolo idrografico secondario di pianura, di cui alla "Mappa di Pericolosità e degli elementi esposti" del PGRA, ai sensi del punto 5.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016

Con riferimento al punto 2), al fine di verificare l'**efficacia** dell'apparato normativo della variante al RUE, a seguito delle **modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali** in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso fra le direttive della Variante al PSC, si considerano e si richiamano, in particolare:

- la LR 20/2000, con particolare riferimento alle modifiche introdotte in materia di non duplicazione (art. 18bis),
- la LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia",
- la LR 9/2015, in materia di disciplina del mutamento d'uso.

L'apparato normativo del RUE è stato oggetto di una revisione significativa, in applicazione dei dispositivi legislativi nazionali e regionali intervenuti dall'approvazione dell'originario RUE ad oggi, con particolare ma non esclusivo riferimento per i dispositivi che regolano la necessità di semplificare l'apparato normativo e per disciplinare il mutamento d'uso.

Tale revisione rende più stringente e quindi più efficace l'apparato normativo del RUE,

- eliminando le ridondanze,
- eliminando norme che erano state riproposte duplicandole rispetto al PSC,
- eliminando la riproduzione, totale o parziale, di normative vigenti, stabilite da leggi statali e regionali,
- eliminando norme derivanti da provvedimenti legislativi nel frattempo decaduti.

In sintesi, al fine di valutare l'efficacia, in termini di sostenibilità ambientale e territoriale, delle modifiche cartografiche e normative apportate al RUE si sottolinea come:

- le modifiche alla normativa del RUE, sulla base delle direttive del PSC, siano state introdotte operando con la finalità di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nelle diverse aree del territorio urbanizzato e del territorio rurale,
- le modifiche normative incidano positivamente sulla sicurezza dei manufatti ma anche e soprattutto sulla sicurezza delle persone,
- la revisione operata abbia reso più efficace l'apparato normativo del RUE, rendendolo di più agevole lettura e superando le problematiche che derivano dall'invecchiamento delle norme a fronte di una evoluzione continua della legislazione nazionale e regionale, oltre che comunitaria.